

COMUNE DI CERVASCA
(Provincia di Cuneo)

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE
(mercato sperimentale temporaneo)

INDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI RICHIAMATI NEL REGOLAMENTO

		pag. 5
IL REGOLAMENTO		pag. 5
Art. 1	Istituzione del mercato ed individuazione delle aree utilizzate per l'esercizio dell'attivita' di vendita.....	pag. 6
Art. 2	Composizione del mercato e modalita' di utilizzo dell'area di posteggio.....	pag. 7
Art. 3	Giorni ed orario del mercato; modalita di accesso degli operatori.....	pag. 8
		pag. 9
Art. 4	Procedure per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con contestuale concessione di posteggio	pag. 10
Art. 5	Utilizzazione di posteggi da parte di agricoltori.....	pag. 11
Art. 6 -	Subingressi	pag. 12
Art. 7 -	Assenze degli operatori dal mercato; casi di decadenza della concessione e di sospensione dell'attivita'.....	pag. 14
Art. 8 -	Spostamento temporaneo o sospensione temporanea del commercio su aree pubbliche	pag. 15
		pag. 16
Art. 9 -	Sostituzione del titolare dell'autorizzazione	pag. 17
Art. 10 -	Obblighi degli operatori.....	pag. 18
Art. 11 -	Responsabile del Servizio ed organi di vigilanza	pag. 19

APPENDICE:

Elenco posteggi mercato settimanale

RIFERIMENTI NORMATIVI RICHIAMATI NEL REGOLAMENTO

Nel testo del regolamento sono richiamati provvedimenti statali e regionali the riguardano il commercio su aree pubbliche, indicandoli - per brevi - con le seguenti sigle:

D.Lgs. 114/98 = Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"

L.R. 28/99 = Legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"

D. C.R. 626/00 = Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000, n. 626 - 3799 "Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica in attuazione dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"

D.G.R. 32/01 = Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 e succ. mod. ed integraz. "L.R. 12 novembre 1999, n. 28 - Art. 11 - Comercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico-amministrative del settore".

D.Lgs. 228/01 = Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

O.M. / 02 = Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".

D.D. 90 / 02 = Determinazione del Direttore regionale 9 luglio 2002, n. 90 "Linee guida relative al commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".

**IL
REGOLAMENTO**

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL MERCATO ED INDIVIDUAZIONE DELLE AREE UTILIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA

1. Ai sensi della D.G.R. 32/01 (Tit. III, Capo I) è istituito per il periodo di un anno a far data dal 02/04/2011 un mercato sperimentale su area pubblica che avrà luogo, con frequenza settimanale, il **sabato mattina in piazza Dott.Bernardi**.
2. La disposizione dei posteggi nell'area mercatale è individuata nella tavola allegata al presente regolamento; il loro elenco è riportato in appendice, con l'indicazione della superficie e del settore merceologico di ognuno. Il numero che contraddistingue ogni posteggio nell'elenco corrisponde a quello riportato sulla tavola.
3. Se la sperimentazione avrà successo si procederà per il mercato minore con affissione all'albo di un bando per la formazione della nuova graduatoria. Gli aspiranti dovranno presentare nuovamente domanda entro la data fissata dal bando e la selezione sarà effettuata seguendo l'ordine di arrivo al protocollo generale del Comune.

ART. 2 - COMPOSIZIONE DEL MERCATO E MODALITA' DI UTILIZZO DELL'AREA DI POSTEGGIO

1. Il mercato è articolato in n° 8 effettivi più 2 di riserva per le tipologie mancanti extralimentari (nello specifico settore calzaturiero e casalinghi), di ognuno dei quali è specificato il settore merceologico e la superficie nell'elenco riportato in appendice.
2. Le attrezzature di vendita, l'esposizione delle merci e l'eventuale stazionamento dei veicoli presso la postazione di vendita devono essere contenuti entro lo spazio pertinente ad ogni posteggio con le dimensioni indicate nell'atto di concessione e nelle posizioni visualizzate nella tavola che evidenzia la disposizione dei posteggi nell'area mercatale. La proiezione sul suolo di tende e di strutture di copertura può eccedere lo spazio del posteggio se ciò non reca disturbo ad altri operatori e non intralcia la circolazione pedonale e veicolare. L'estensione di tende o di strutture di copertura deve mantenere una distanza dal fronte degli edifici tale da evitarne danneggiamenti e da non determinare gocciolamenti dell'acqua piovana sulla facciata.
3. In considerazione che si tratta di mercato sperimentale, i posteggi destinati alla vendita di generi alimentari sono sprovvisti di allacciamento elettrico, idrico e fognario. Qualora i titolari di posteggio di generi alimentari ne facciano richiesta il Comune garantirà un contatore comune a tutti, certificato da tecnico abilitato, i cui consumi saranno a carico dei titolari dei posteggi mercatali;

ART. 3 - GIORNI ED ORARIO DEL MERCATO; MODALITA' DI ACCESSO DEGLI OPERATORI

1. L'orario della vendita è compreso tra le ore 7.30 e le ore 13.30.
2. Al fine di permettere agli operatori di sistemare i banchi e la merce, è consentita l'occupazione dello spazio loro assegnato prima dell'ora di inizio della vendita con modalità determinate dalla Polizia Municipale.
3. Il posteggio deve essere lasciato libero entro le ore 14,30 e sgombro da rifiuti pena applicazione della sanzione amministrativa.
4. I posteggi non occupati entro le ore 8.00 sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera con le procedure previste nell'art. 7. Concluse le operazioni di assegnazione giornaliera non è più ammesso l'accesso al mercato di alcun operatore.
5. Gli operatori con posteggio in concessione o con assegnazione giornaliera sono obbligati a permanere sul mercato fino alle ore 11.00, salvo casi di motivata e grave urgenza.
6. Il giorno di mercato (sabato) viene mantenuto anche se coincide con un giorno festivo fatto eccezione per la festa della "Madonna del Carmine" durante la quale la piazza è occupata per la suddetta manifestazione religiosa.
7. Gli automezzi per il trasporto delle merci e delle attrezzature possono sostenere nel posteggio assegnato purchè non vengano superate le dimensioni fissate per ogni posteggio. In caso contrario tali automezzi devono essere parcheggiati in aree appositamente individuate dal Comune, in prossimità del posteggio.
8. Nell'area mercatale sussiste sl divieto di circolazione e di sosta degli autoveicoli - ad eccezione di quelli utilizzati dagli operatori e dei mezzi di soccorso e di Servizio - dalle ore 6,30 alle ore 14,30.

ART. 4 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON CONTESTUALE CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. In sede di nuova istituzione del mercato sperimentale sono prese in considerazione le domande di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della relativa concessione di posteggio presentate all'ufficio Commercio entro il 10/02/2011. Nella domanda è fatto obbligo, pena la non ammissibilità, di indicare:

- il numero del posteggio richiesto;
- il settore o i settori merceologici trattati dall'operatore;
- il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98;
- il possesso, nel caso l'attività riguardi il settore alimentare o misto, dei requisiti professionali previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98.
- il possesso della regolarità contributiva con presentazione del modello D.U.R.C.

In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale.

2. Il Responsabile del Servizio esamina le domande validamente pervenute e rilascia l'autorizzazione e contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base dell'ordine di arrivo al protocollo del Comune.
3. Qualora la domanda risulti irregolare, il Responsabile del Servizio ne da notizia all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale verrà chiesto l'integrazione entro il termine perentorio di 5 gg.
4. Il procedimento si concluderà entro 30 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.
5. Il Responsabile del Servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e la relativa concessione per il mercato sperimentale che avrà durata di un anno.
6. Nel rilascio delle autorizzazioni con contestuale concessione di posteggio deve essere rispettata la tipologia merceologica del posteggio riportata in appendice con riferimento unicamente alla casistica: generi alimentari e generi extralimentari. In deroga a questa norma è ammesso il cambio di

tipologia tra posteggi per ortofrutta e quelli per piante, fiori, sementi e generi similari; la loro specificazione a riportata in appendice.

ART. 5 - UTILIZZAZIONE DI POSTEGGI DA PARTE DI AGRICOLTORI

1. Si considerano agricoltori gli imprenditori agricoli costituiti come persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonchè gli imprenditori agricoli costituiti come società di persone, che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei loro prodotti, in possesso di partita I.V.A. per l'agricoltura. Ai sensi del D. Lgs. 228/01 le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi sono considerati imprenditori agricoli quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci o forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
2. Il posteggio riservato agli agricoltori può essere occupato da alto tipo di operatore, solamente per assegnazione giornaliera..
3. Non è consentito agli agricoltori di occupare, nemmeno per assegnazione giornaliera, i posteggi destinati ad altri tipi di operatori.
4. L'assegnazione dei posteggi è effettuata secondo le indicazioni riportate nel precedente articolo 4.
5. L'assegnazione è formalizzata mediante il rilascio da parte del Responsabile del Servizio della concessione di posteggio per il mercato sperimentale che ha validità di un anno.
6. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento. La concessione di posteggio si trasferisce in capo al successore per causa di morte in possesso dei requisiti previsti dalla legge per effettuare, in qualità di agricoltore, la vendita del proprio prodotto.
7. I posteggi non occupati dal titolare sono assegnati secondo i criteri indicati nell'art. 8 a proposito dell'assegnazione giornaliera. L'ora in cui inizia l'assegnazione giornaliera quella indicata nell'art. 3. Al produttore agricolo titolare di concessione decennale che si presenti sul mercato dopo tale ora si applicano le disposizioni fissate, per la medesima evenienza, nell'art. 6 per gli operatori commerciali.
8. Gli agricoltori presenti sul mercato sono tenuti al rispetto delle norme igieniche ed alle disposizioni previste dal presente regolamento in merito alla disciplina dei posteggi, ai giorni ed all'orario di svolgimento dell'attività di vendita sul mercato.

ART. 6 - SUBINGRESSI

1. In caso di cessione in proprietà o gestione per atto fra vivi o per causa di morte dell'attività commerciale, il cessionario, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto o dal verificarsi dell'evento, inoltra al Comune di Cervasca la comunicazione di subingresso con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98 e degli estremi dell'atto o dell'evento, allegandovi l'autorizzazione originale. Nel caso di subingresso per causa di morte il subentrante che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98, può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, in attesa dell'ottenimento dei requisiti stessi che deve avvenire entro un anno dalla data dell'evento.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, dell'azienda commerciale comporta la variazione della titolarità dell'autorizzazione, rispettivamente, in capo al gestore o al nuovo proprietario, purchè sia in possesso dei requisiti ex art. 5 D. Lgs. 114/98. In caso di cessazione della gestione, entro i quattro mesi successivi, il titolo è reintestato al proprietario a seguito di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
3. Fino alla variazione della titolarità dell'autorizzazione da parte del Comune, l'operatore esercita l'attività con la copia della comunicazione recante il timbro di ricezione del Comune e copia del titolo autorizzativo.
4. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda oggetto di trasferimento, si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte. La disposizione si applica anche al caso del conferimento in società.
5. Le assenze dal posteggio, rilevanti agli effetti della revoca dell'autorizzazione, effettuate dal cedente non si trasferiscono al cessionario.

ART. 7 - ASSENZE DEGLI OPERATORI DAL MERCATO; CASI DI DECADENZA DELLA CONCESSIONE E DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' E ASSEGNAZIONE GIORNALIERA

1. Gli agenti della Polizia Municipale, prima di procedere alle operazioni di assegnazione giornaliera, provvedono alla rilevazione delle presenze e delle assenze, che vengono annotate in un apposito registro con la specificazione delle cause che hanno determinato l'assenza. Qualora al termine dell'anno risulterano un numero di assenze superiore al 50% dei giorni di presenza, fatte salve le assenze per ferie o malattia il posteggio si intenderà automaticamente revocato senza che i titolari possano vantare diritti di qualunque genere compresa la ricollocazione in altra area mercatale.
2. Si considerano casi giustificativi di assenze e tali da non influire sulla decadenza della concessione quelli derivanti da malattia, gravidanza. La documentazione che motivi l'assenza deve essere spedita, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 8 giorni prima dell'assenza o dell'inizio del periodo di assenza (ad esempio per comunicare la sospensione dell'attività per un periodo di ferie), salvo i casi di assenza per malattia o per gravi motivi personali a fronte dei quali la documentazione deve essere spedita non oltre 8 giorni dal verificarsi delle ragioni che hanno determinato l'assenza.
3. L'operatore commerciale ha diritto ad un numero di giorni di ferie non superiore a 30 nell'arco dell'anno solare; non è consentito il cumulo nell'anno successivo di giorni di ferie non utilizzati nell'anno precedente. L'operatore interessato a fruire di un periodo di ferie deve inoltrare domanda al Responsabile di Polizia Municipale con la specificazione del periodo richiesto; l'autorizzazione alle ferie è rilasciata dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, che procede in modo tale da garantire un regolare servizio al consumatore.
4. Trattandosi di un mercato che si svolge con cadenza settimanale, l'assenza per ferie in un giorno di mercato corrisponde a 7 giorni ai fini del calcolo del massimo di cui al comma precedente.
5. Qualora il titolare di concessione di posteggio lasci il mercato prima dell'ora stabilita dall'art. 3 - comma 5 senza una motivata e grave ragione, perde il diritto alla registrazione della presenza e la conseguente assenza viene conteggiata ai fini della decadenza della concessione.
Per le eventuali autorizzazioni stagionali di produttori agricoli, le assenze ai fini della decadenza della concessione sono conteggiate in misura proporzionale alla durata della stagione rispetto all'intero anno; per stagione si intende un periodo di tempo anche frazionato non inferiore a 30 giorni e non

superiore a 180 giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.

6. Il Responsabile del Servizio provvede a comunicare all'interessato la decadenza della concessione del posteggio secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 32/01, Titolo IV, capo VI.
7. La concessione di posteggio cessa se il titolare rinuncia. Questa facoltà è esercitata dal titolare del posteggio mediante comunicazione al Responsabile del Servizio.
8. Il conteggio delle assenze non viene effettuato qualora il giorno di mercato coincida con un giorno festivo e qualora, a causa di cattive condizioni meteorologiche non possa essere effettuato.
9. In caso di assenza temporanea giustificata dall'operatore o del suo coadiuvante, titolare del posteggio, può essere delegato a rappresentarlo altro soggetto, avente gli stessi requisiti, purchè venga trasferita l'intera ditta di autorizzazione alla vendita a posto fisso e cioè:
 - il mezzo di trasporto della merce;
 - il registratore fiscale;
 - la propria autorizzazione alla vendita rilasciata dal Comune per il mercato sperimentale di Cervasca..
10. I posteggi non occupati dall'operatore autorizzato all'ora stabilita e quelli eventualmente liberi sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera (spunta) a soggetti legittimati al commercio su area pubblica presenti sul mercato e che hanno segnalato alla Polizia Municipale il loro interesse a partecipare alla spunta secondo un ordine definito dall'anzianità dell'autorizzazione.
Gli agenti della P.M. registreranno tali presenze. La presenza non viene conteggiata se l'operatore non accetta il posto assegnato.
Nell'assegnazione giornaliera non è richiesto il rispetto della connotazione tipologica del posteggio e non è necessaria una preventiva domanda.

ART. 8 – SPOSTAMENTO TEMPORANEO O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Qualora ricorrono eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, di sicurezza e di igiene, il Comune, senza attivare consultazioni, può disporre lo spostamento temporaneo o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su aree pubbliche attraverso un'ordinanza del Sindaco motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento; l'effetto dell'ordinanza si produce limitatamente al persistere delle ragioni che l'hanno determinata. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse fatte salve la festività della "Madonna del Carmine".
2. Spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale determinati da eventi diversi da quelli del comma 1 dovranno essere concordati con rappresentanze degli operatori interessati e le loro associazioni provinciali.
3. I posteggi interessati dagli spostamenti temporanei di cui ai commi 1 e 2 precedenti vengono rilocati, fino al perdurare dell'evento che determina lo spostamento, in posizione indicata nel provvedimento comunale che stabilisce lo spostamento con le modalità di cui al presente Regolamento e in un'area concordata con le rappresentanze degli organismi interessati e le Associazioni Provinciali.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1 Il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o da dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonchè dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare. Fuori dei casi indicati è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al presente comma e devono, inoltre, essere muniti di dichiarazione del titolare comprovante la delega alla sostituzione; la dichiarazione deve essere accompagnata dalla copia del documento di identità del delegante.
2. La sostituzione dell'operatore con soggetti diversi da familiari coadiutori o da dipendenti può avvenire, come indicato nel comma 1, a fronte di casi eccezionali ed a titolo temporaneo. Per casi eccezionali si intendono:
 - malattia, con esclusivo riferimento all'immediatezza dell'insorgere della stessa ed alla sua fase acuta; non può considerarsi caso eccezionale il protrarsi della malattia a livello cronico o comunque prolungato;
 - incidente, nell'immediatezza del suo verificarsi;
 - gravi ed improvvisi motivi familiari che impediscono temporaneamente la partecipazione al mercato al titolare dell'autorizzazione.La durata della sostituzione di cui al presente comma è strettamente correlata al verificarsi dell'emergenza.

ART. 10 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. Durante l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, anche occasionale, l'esercente deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione; non è consentito, in alcun caso, esercitare l'attività con copia fotostatica dell'autorizzazione.
2. Gli operatori sono tenuti al rispetto delle norme igieniche, quando inerenti la loro attività, ed in particolare alle disposizioni dell'O.M. / 02 e della D.D. 90 / 02; sono altresì tenuti alla rigorosa pulizia dei banchi e delle attrezzature. I rifiuti assimilabili a quelli urbani devono essere depositati negli appositi contenitori, ove esistano, o asportati al termine del mercato; i rifiuti non assimilabili a quelli urbani devono essere allontanati dal mercato a cura dell'operatore.
3. E' vietata la vendita di generi non previsti dall'autorizzazione e di generi alimentari non idonei al consumo o non conformi alle leggi sanitarie. In tali casi le merci sono confiscate. Si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano nel posto di vendita.
4. I cartellini o il listino dei prezzi ed ogni altra informazione devono essere chiari, leggibili e con inequivocabili riferimenti alle quantità e qualità dei prodotti.
5. Gli operatori non devono danneggiare, deteriorare, sporcare il suolo, gli edifici e le attrezzature urbane e sono responsabili di eventuali danni arrecati a terzi nell'esercizio della loro attività.
6. L'uso di mezzi di amplificazione vocale o di diffusione di suoni non deve essere fastidioso per l'utenza e per i residenti.
7. L'amministrazione comunale non è responsabile di furti e danneggiamenti che si verificano durante l'esercizio dell'attività commerciale.
8. L'utilizzo dei posteggi è esonerato per il primo semestre di sperimentazione al pagamento canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, è fatto obbligo per i titolari dei posteggi ripristinare a fine mercato l'area nelle condizioni in cui si è avuta raccogliendo i rifiuti negli appositi cassonetti adibiti allo scopo..
9. La mancata osservanza del presente regolamento e delle disposizioni che regolano l'attività commerciale su area pubblica è soggetta alle sanzioni previste dalle norme vigenti ed in particolare a quelle previste dall'art. 29 del D.Lgs. 114/98.
10. La merce usata deve essere posta in vendita con un cartello posizionato in modo

visibile di dimensioni non inferiori a cm. 50 x 50 recante la scritta "merce usata".

ART. 11 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO ED ORGANI DI VIGILANZA

1. Il Responsabile del Servizio è il funzionario comunale Responsabile del settore commercio.
2. La vigilanza ed il controllo del commercio su aree pubbliche spetta agli agenti della Polizia Municipale.
3. Ulteriori attività di vigilanza e di controllo sono svolte da altri organi di polizia e dall'autorità sanitaria.
4. Nel caso in cui i titolari di concessione di posteggio lo ritengano opportuno, possono nominare una commissione di mercato con il compito di collaborare con gli organi di vigilanza e di controllo.

APPENDICE

MERCATO SETTIMANALE

Elenco posteggi effettivi

(la posizione dei posteggi nell'area mercatale e le dimensioni di ognuno sono visualizzate nella tavola allegata al presente regolamento la cui modifica è consentita con atto del Responsabile del Servizio)

POSTEGGIO n.	SUPERFICIE mq.	SETTORE MERCEOLOGICO (alimentare / extralimentare o produttore agricolo)
1	4 X 8	ALIMENTARE
2	4 X 8	ALIMENTARE
3	4 X 8	EXTRALIMENTARE
4	4 X 8	EXTRALIMENTARE
5	4 X 8	EXTRALIMENTARE
6	4 X 8	ALIMENTARE
7	4 X 8	ALIMENTARE
8	4 X 8	PRODUTTORE AGRICOLO

Elenco posteggi di riserva

9	4 X 8	EXTRALIMENTARE
10	4 X 8	EXTRALIMENTARE